



COMUNE DI TUSA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F: 85000610833

Pec. comuneditusa@pec.it

Il Comune di Tusa, con deliberazione di C.C. N° 13 del 17.08.2022 ha introdotto, a decorrere dal 2023, l'Imposta di Soggiorno, dovuta da chiunque, non residente nel Comune di Tusa, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere, per tali intendendosi:

Alberghi	Case per ferie	Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Residenze Turistico Alberghiere	Ostelli	Bed & breakfast
Campeggi	Affittacamere	Agriturismi
Villaggi turistici	Case e appartamenti per vacanze	Strutture di turismo rurale
nonché immobili destinati a locazioni brevi, di cui all'art.4 del D.L. N° 50/2017		

ubicati sul territorio comunale.

Con la stessa delibera sono state approvate le seguenti misure di tariffa:

HOTEL 1 e 2 STELLE-€ 1,00	HOTEL 4 STELLE - € 2,00:	ALTRE STRUTTURE - € 1,00.
HOTEL 3 STELLE - € 2,00;	HOTEL 5 STELLE - €2,00	

Soggetto passivo dell'imposta : chiunque, non residente nel Comune di Tusa, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale.

Soggetti responsabili degli obblighi tributari: responsabili sono i gestori delle strutture ricettive, i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, per le locazioni brevi di cui all'art. 4, comma 5, del D.L. N° 50/2017, ovvero il rappresentante fiscale in Italia, per i soggetti esteri.

L'art.180, comma 3, del D.L. n° 34/2020 (convertito con modifiche nella legge n° 77/2020) ha innovato la normativa, stabilendo che il gestore è "responsabile del pagamento dell'IDS con diritto di rivalsa sui soggetti passivi".

OBBLIGHI TRIBUTARI A CARICO DEI GESTORI

(art. 6 del Regolamento dell'Imposta di soggiorno e art. 180 del D.L. n° 34/2020)

1. **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE:** ai sensi del comma 3 dell'art 180 del D.L. n° 34/2020 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del MEF adottato il 29/04/2022. I gestori sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a dichiarare al Comune, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nella struttura nel mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento (ALL.A). La dichiarazione, deve essere trasmessa al Comune tramite PEC all'indirizzo comuneditusa@pec.it

2. **OBBLIGO DI INFORMARE:** i propri ospiti devono essere informati dell'applicazione, entità ed esenzioni, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione sul sito internet aziendale, della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione.
3. **RISCUOTERE L'IMPOSTA:** deve essere rilasciata quietanza, emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente. A tal scopo, è stato predisposto l'allegato modello di ricevuta (ALLEGATO B). N.B.: nel caso di inclusione dell'imposta di soggiorno nella fattura/ricevuta fiscale relativa al soggiorno, andrà esposta con indicazione "fuori campo IVA" ai sensi del DPR 633/72;
4. **RICHIEDERE LA COMPILAZIONE AI SOGGETTI PASSIVI DI APPOSITE DICHIARAZIONI PER L'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO:** a tal scopo, è stato predisposto un modello di autocertificazione (ALLEGATO C);
5. **SEGNALARE:** all'Amministrazione Comunale devono essere segnalati nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento. **ATTENZIONE:** la segnalazione permette l'individuazione dei soggetti passivi del tributo, Si rammenti, infatti, che a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art.180 del D.L. n° 34/2020 il gestore della struttura ricettiva è obbligato in solido al versamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo;
6. **OBBLIGO DI VERSAMENTO** (articolo 7 del Regolamento dell'imposta di soggiorno **Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese in cui è avvenuto l'incasso** . Il versamento andrà effettuato mediante:
 - Bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Tusa;
 - Versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Tusa;
 - Versamento sul c/c postale del Comune di Tusa;
 - il modello F24 di cui all'art, 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate;
7. **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:** i gestori hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente ai fini dell'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Tusa;
8. **OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DI GESTIONE** (mod.21) e **DICHIARAZIONE ANNUALE:** L'art. 180 del cosiddetto decreto rilancio del 2020 (DL 34/2020), ha riconosciuto al gestore delle strutture ricettive il ruolo di **"responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno"**, nonché quello di **responsabile "della presentazione della dichiarazione** e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale." La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo" secondo le modalità approvate dal decreto del Ministro dell'economia, adottato il 29 aprile 2022. L'orientamento maggioritario della Corte dei Conti propende per continuare a qualificare il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile, gravato all'obbligo di resa del conto della gestione. Nell'attesa di un intervento definitivo e chiarificatore sussiste la responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell'**obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Pertanto il gestore è tenuto alla presentazione del documento contabile (Mod. 21) al Comune di Tusa, in quanto soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti ex D.Lgs 174/2016. Il modello 21 dovrà essere trasmesso **entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento firmato**

dall'agente contabile e inoltrato all'indirizzo pec: comuneditusa@pec.it

